

**Avvertenze:** la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 12 marzo 1977, è stata abrogata dall'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21: "Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia" vedi l'allegato sub a), n. 14) della medesima legge.

**Legge Regionale 4 marzo 1977, n. 15.**

**«Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura»**

Il Consiglio Regionale  
ha approvato  
Il Commissario del Governo  
ha apposto il visto  
Il Presidente della Giunta Regionale  
Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Per la concessione a favore di operatori agricoli singoli dei prestiti di conduzione a tasso agevolato previsti dalla Legge regionale 7 marzo 1973, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'annata agraria 1976- 1977 e con decorrenza dal 1° ottobre 1976, è autorizzata la spesa di L. 2.425 milioni.

I prestiti di cui al comma precedente non possono superare l'importo di L. 10 milioni.

---

Articolo 2

Il concorso regionale sui prestiti di cui al precedente articolo è commisurato alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato, fissati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, della legge 17 agosto 1974, n. 397, e del Decreto Legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito con modificazioni della legge 23 aprile 1975, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni.

---

Articolo 3

I prestiti di cui alla presente legge, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella Legge 16 ottobre 1975, n. 493, sono assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario, di cui all'art. 36 della Legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

---

Articolo 4

La concessione a favore delle cooperative agricole e loro consorzi dei prestiti di cui al 1° comma dell'art. 4 della Legge regionale 9 novembre 1974, n. 60, modificato dall'art. 1 della Legge regionale 5 giugno 1975, n. 55, avrà luogo secondo le procedure previste dalla Legge regionale 7 marzo 1973, n. 10, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate a tali interventi dai programmi annuali di cui all'art. 10 della predetta legge regionale 9 novembre 1974, n. 60.

I prestiti di cui al comma precedente potranno essere concessi anche per l'acquisto di mezzi tecnici utili alla conduzione delle aziende dei soci.

---

## Giunta Regionale della Campania

### Articolo 5

All'onere di L. 2.425 milioni derivante dalla applicazione dell'art. 1 della presente legge si farà fronte con lo stanziamento recato dal capitolo 3027 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1976.

---

### Articolo 6

Le somme non impiegate nell'anno di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi, ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni.

---

### Articolo 7

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 4 marzo 1977

Russo

Testo Abrogato